



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale derivanti dall'esercizio della professione di Geometra.

RC Professionale del Geometra

Che cosa è assicurato?

Quanto sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata svolta per progettazione, assistenza e direzione di lavori relative a costruzione, manutenzione, ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici civili, industriali, strade ed opere di irrigazione ed evacuazione come da declaratoria dell'Allegato A al DPR 34/2000, nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente.

Sono altresì comprese le seguenti garanzie:

- ✓ Assicurati Addizionali: dipendenti tecnici e tecnici non dipendenti che collaborano con l'assicurato;
- ✓ Responsabilità per fatto dei collaboratori;
- ✓ Errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività: rilievi geometrici, visite camerali; contabilità lavori; assistenza – consulenza ai committenti per rilascio di licenza edilizia (pratiche DIA); aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari; dichiarazioni ICI; amministrazione di condomini; operazioni di estimo, perizia e stime;
- ✓ Danni patrimoniali;
- ✓ Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008);
- ✓ Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008);
- ✓ Legge privacy (Regolamento UE n. 679/2016);
- ✓ Danni materiali alle opere progettate o dirette per rovina parziale o totale nonché le spese sostenute dai committenti per rimuovere un pericolo di rovina delle opere progettate, sempreché i suddetti danni siano dovuti a errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo
- ✓ Danni da sospensione e/o interruzione di attività
- ✓ Mancato rispetto norme urbanistiche
- ✓ Danni da inquinamento provocato da errore di progettazione o di direzione che determini crollo totale o parziale dell'opera stessa

L'assicurazione ti copre per le richieste di risarcimento pervenute in vigenza di contratto e originare da fatti posti in essere durante il medesimo periodo. E' prevista una ultrattività di tre anni per cessazione attività.

Sono presenti garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.

Che cosa non è assicurato?

Nell'ambito della copertura non sono considerati terzi:

- ✗ La persona la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- ✗ Nel caso in cui l'assicurato sia una società, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al punto elenco sotto;
- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ I collaboratori parasubordinati, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- ✗ Le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al terzo punto elenco rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale.

L'assicurazione Responsabilità Civile Professionale non copre i danneggiamenti materiali alle opere oggetto dell'attività dell'assicurato, ad eccezione dei danni materiali alle opere progettate o dirette per rovina parziale o totale nonché le spese sostenute dai committenti per rimuovere un pericolo di rovina delle opere progettate, sempreché i suddetti danni siano dovuti a errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo, nonché i sinistri derivanti da:

- ✗ derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi
- ✗ prestazioni da cui l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità
- ✗ dalla prevenzione incendio
- ✗ Dall'attività di gestione di patrimoni e consulenza organizzativa;
- ✗ Dall'esercizio dell'attività di responsabile unico del procedimento o di supporto alla sua attività come individuato dalla legge n. 109,11 febbraio 1994 e successive modifiche;
- ✗ Mancata e/o insufficiente stipulazione di garanzie e coperture assicurative, nonché di ritardo del pagamento dei relativi premi;
- ✗ derivanti da inquinamento di qualsiasi natura o da qualsiasi causa determinato
- ✗ qualunque natura derivanti da amianto, da emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici
- ✗ Trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ✗ direttamente o indirettamente causati o derivati da atti di terrorismo

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento mensile (tramite SDD) o semestrale o quadrimestrale o trimestrale senza nessuna maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/quadrimestrali/trimestrali/mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, puoi recedere dal contratto al termine dell'annualità, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine previsto.